

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

CONTRATTO

AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALAZZINA SPOGLIATOI-UFFICI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOCALITA' GIOIELLO A STRADELLA (PV) – CUP B82J22000040005 - CIG 926431201E

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA I SOGGETTI

Sig. Luigi Giannini nato a Stradella (PV) il 21/09/1959, codice fiscale GNN LGU59P21I968T, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, codice fiscale e partita IVA 02419480187, che rappresenta nella sua qualità di Presidente del C.d.A., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;

e

Sig. Onofrio Sinopoli nato a Centracche (CZ) il 10/11/1945, codice fiscale SNPNFR45S10C472S, quale legale rappresentante e socio al 50% dell'impresa SINOPOLI SRL con sede a Pregnana Milanese (MI) in Via Po n. 14, Cod. Fisc. e P.IVA. 12819770152, che agisce come impresa appaltatrice di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o “Contraente”.

Premesso che:

- con verbale del CdA del 23/05/2022 è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determina del D.G. n. 31 del 25/08/2022 è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione all'impresa SINOPOLI SRL alle condizioni del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale di Appalto e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante affida all'impresa SINOPOLI SRL che come rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori in oggetto del presente contratto

di appalto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e di tutte le condizioni a cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (ART. 7 DEL C.S.A.)

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'appalto o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
- h) le garanzie e le polizze di cui agli articoli 34, 35 e 37 del Capitolato speciale d'appalto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il Decreto n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale d'appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 3 - OBBLIGHI

1. L'impresa SINOPOLI SRL è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti i documenti che fanno parte del presente contratto nonché di tutte le normative vigenti.
2. L'impresa SINOPOLI SRL si fa carico di ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo specifico di collaborare e di non aggravare né ostacolare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultima.
3. L'impresa SINOPOLI SRL come rappresentata quale Contraente si impegna alla perfetta osservanza di tutte le norme imposte dalle vigenti leggi antimafia e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti.
4. L'impresa Sinopoli si impegna altresì ad eseguire gli interventi migliorativi, rispetto al progetto autorizzato, indicati nella propria offerta

tecnica ed accettati dalla scrivente ad esclusione della soluzione progettuale relativa alla modifica dell'accesso ai servizi igienici di cui al Criterio 2.2 della medesima offerta.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà garantire per tutti i vari componenti del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto la certificazione ETA in conformità alle linee guida ETAG 004 o successive EAD 040083-00-0404.

5. L'impresa SINOPOLI SRL è altresì tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici amministrativi dell'impresa.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il cronoprogramma dell'intervento ed il termine ultimo di realizzazione delle opere, fissato in complessivi 310 (trecentodieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna in ragione del ribasso in giorni offerto, pari a 50, quale riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo del presente contratto è fissato in € 656.411,98 + IVA, di cui € 42.999,85 per oneri per la sicurezza, determinato dal ribasso del 6,38 % indicato dall'Appaltatore nella propria offerta economica.

ART.6 - REVISIONE PREZZI

L'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022) ha introdotto l'obbligo della clausola revisionale per le nuove gare (transitoriamente applicabile sino al 31 dicembre 2023).

Il calcolo viene effettuato per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza.

Al pari del meccanismo revisionale previsto per i contatti in corso di esecuzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno il MIMS deve stabilire con appositi Decreti (sulla base dei dati dell'ISTAT) le variazioni

percentuali dei singoli prezzi dei materiali più significativi per ciascun semestre.

La revisione è accordata a condizione che, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dei Decreti Ministeriali, l'appaltatore formuli apposita istanza.

L'appaltatore può altresì provare, con idonea documentazione, anche aumenti superiori al 5% non registrati nei DM.

ART. 7 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO (ART. 26 DEL C.S.A.)

All'Appaltatore è dovuta un'anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto, così come definito dall'articolo 35, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, da erogarsi entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 18, periodi secondo, terzo e quarto, del Codice dei contratti pubblici. Trova altresì applicazione l'articolo 35, comma 18, periodi quinto, sesto e settimo del Codice dei contratti pubblici.

ART. 8 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Per l'Appaltatore sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme i Sig.ri:

- ONOFRIO SINOPOLI, Codice Fiscale SNPNFR45S10C472S;
- PAOLO SINOPOLI, Codice Fiscale SNPPLA74E02H264F;
- MARIA VENANZI, Codice Fiscale VNNMRA45T71C472R;

ai quali verranno effettuati i pagamenti conseguenti all'esecuzione del presente contratto con esonero della Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, il soggetto incaricato dichiara che i Conti Correnti Bancari sottoelencati, in favore dei quali richiede vengano eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto, sono soggetti all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari:

- UNICREDIT Agenzia di Rho (MI) – IBAN:
IT37D020082050000500021043;

- INTESA SAN PAOLO Agenzia di Rho (MI) – IBAN: IT51R0306920502000024859182;

L'Appaltatore si impegna a non interrompere né a rallentare i servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti delle somme dovute da parte della Stazione Appaltante.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno o nocumento a persone e cose, conseguente o connesso all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e delle attività connesse, arrecato sia a dipendenti e materiali di sua proprietà, sia a terzi, sia alla Stazione Appaltante, sollevando la stessa da ogni responsabilità e/o onere a riguardo; l'Appaltatore ha stipulato a tale scopo copertura assicurativa per danni da esecuzione dei lavori e per responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata dei lavori, con polizza C.A.R. Appalti pubblici n. 1914482 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di Genova (GE) cod. 030, con copertura in data 18/10/2022 e somme assicurate e massimali pari a:

- SEZIONE A Partita 1 – Opere: somme assicurate € 656.411,98;
- SEZIONE B massimale RCT: massimale per sinistro € 500.000,00.

ART. 10 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 viene definita, in funzione del ribasso percentuale offerto pari al 6,38 %, in ragione di € 26.256,48 pari al 10,00 % dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA) ridotto del 50 % in quanto l'Appaltatore è impresa certificata ISO 9001 e di un ulteriore 20% in quanto l'Appaltatore è impresa certificata ISO 14001.

A tale fine l'Appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria assicurativa n. VH032013/DE rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG di Hannover (DE) in data 14/10/2022 conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 31/2018.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla conclusione dell'appalto.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI (ART. 21 DEL C.S.A.)

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, del C.S.A. è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI (ART. 54 DEL C.S.A.)

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21 del C.S.A., i seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
- b) con riferimento alle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui all'articolo 38, comma 5 del C.S.A.;
- c) con riferimento alle modifiche rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo, comma 2), lettere a) e b);
- d) l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di scelta del contraente a norma dell'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi

dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici;

f) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, accertato dal Direttore dei lavori. In tal caso, il Direttore dei lavori invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, nella quale sono indicate la stima dei lavori eseguiti il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore nonché la formulazione della contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

g) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

l) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

m) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

o) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

p) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Agenzia di tutela della salute (A.T.S.) territorialmente competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

r) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5;

s) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

t) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto solamente al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il

curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra Impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici o, in caso di indisponibilità di altra Impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'Impresa mandante o comunque diversa dall'Impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta Impresa è estromessa sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

ART. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO (ART. 18 DEL C.S.A.)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3 del C.S.A.;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del C.S.A.;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19 del C.S.A.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del C.S.A., in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pavia.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 15 - SPESE

Il presente contratto non è oggetto di registrazione all'atto della sottoscrizione. Qualora si rendesse necessaria la registrazione le spese sostenute saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie della Stazione Appaltate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Broni Stradella Pubblica Srl
Il Presidente del C.d.A.
(Luigi Giannini)

Impresa Sinopoli Srl
Il Legale Rappresentante
(Onofrio Sinopoli)

Documento sottoscritto da LUIGI GIANNINI e ONOFRIO SINOPOLI con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii